



Il lungo percorso della tutela dell'ambiente in Italia

Solamente negli ultimi decenni, in séguito alle **gravi conseguenze climatiche e ambientali** causate dalle azioni umane e divenute chiaramente visibili (come lo scioglimento delle calotte polari e dei ghiacci perenni e l'aumento della frequenza e intensità dei fenomeni meteorologici estremi dovuti al riscaldamento globale), gli Stati e le organizzazioni internazionali attive nel mondo hanno iniziato a parlare di ambiente, facendo emergere con sempre maggiore forza l'esigenza di tutelarlo e proteggerlo attraverso azioni concrete.

Al momento dell'entrata in vigore della Costituzione italiana (1° gennaio 1948), essa non conteneva alcun riferimento alla tutela dell'ambiente, poiché allora non si sentiva l'importanza della questione ambientale e dunque la necessità di approntare una giusta protezione giuridica alla materia. Successivamente, a séguito di una serie di **disastri ambientali** avvenuti nella penisola e nel mondo (tra gli altri, l'esplosione della fabbrica Icmesa a Seveso, il 10 luglio 1976, e il gravissimo incidente nucleare di Černobyl', il 26 aprile 1986), l'urgenza di proteggere a livello costituzionale la salute pubblica e dell'ecosistema portò a cercare di **leggere la Costituzione in un'ottica orientata alla tutela dell'ambiente**, senza però apportare alcuna modifica al suo dettato originale. In tal senso, la Corte costituzionale è giunta negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso ad affermare che l'ambiente è un valore costituzionale e che la sua tutela è garantita dalla lettura combinata degli **articoli 9** (relativo alla difesa del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione), **2** e **32** (riguardanti, il primo, i diritti inviolabili dell'uomo e, il secondo, la tutela del diritto alla salute) della Costituzione. In questo modo, si creava uno stretto rapporto tra la salubrità dell'ambiente e la salute del singolo e della collettività che vi vivono: il primo era infatti da proteggere solamente in quanto strumento dei secondi.


Con la riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta nel 2001, si è compiuto un ulteriore passo ed è stata inserita **per la prima volta la parola «ambiente» nella Costituzione**, che viene così considerato come «valore costituzionalmente protetto» in sé (e non come strumento dell'uomo): l'**articolo 117** assegna tutt'oggi la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali alla **competenza legislativa esclusiva** dello Stato, mentre, a titolo **concorrente**, alle Regioni è attribuita la valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

Competenza legislativa esclusiva:

complesso di attribuzioni spettanti a un soggetto istituzionale (in questo caso, lo Stato) quale solo titolare della facoltà di legiferare in merito. In Italia, lo Stato esercita la sua potestà legislativa esclusiva, per esempio, in politica estera, immigrazione e ordine pubblico.

Competenza legislativa concorrente:

complesso di attribuzioni spettanti a due o più soggetti istituzionali (in questo caso, lo Stato e le Regioni), entrambi parimenti titolari della facoltà di legiferare in merito. La Costituzione italiana prevede che, in questi casi, lo Stato fissa i principi fondamentali e gli enti locali stabiliscono la disciplina specifica di settore (per esempio, la tutela della salute, il commercio con l'estero, l'istruzione e l'ordinamento sportivo).



La portata della riforma costituzionale

L'8 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha definitivamente approvato, con la maggioranza dei due terzi che esclude la necessità del voto referendario, la proposta di legge costituzionale, già passata in Senato, che introduce la **tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali** (all'articolo 9) della Costituzione, compiendo così un ulteriore significativo passo avanti.

Nello specifico, la riforma apporta delle modifiche a due articoli della Carta costituzionale: l'articolo 9 (che rientra tra i principi fondamentali della Costituzione) e l'articolo 41.

All'**articolo 9**, che in precedenza recitava

« La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

è stato aggiunto un terzo comma:


« Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, introdotta nell'articolo, è rivolta alle **generazioni future**, richiamando così in modo del tutto innovativo per l'Italia uno dei principi cardine del diritto dell'ambiente: lo **sviluppo sostenibile**, inteso come «uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri» (Commissione mondiale sull'ambiente, Rapporto Brundtland, 1987).

Viene poi prevista una **riserva di legge**, attraverso la quale si dovranno disciplinare i modi e le forme di **tutela degli animali**, anch'essi richiamati per la prima volta dalla Costituzione. Quest'ultimo comma si allinea così all'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Tfue), che precisa: «[...] l'Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali».

L'**articolo 41**, che rientra nella parte dedicata ai «Diritti e doveri dei cittadini» (Rapporti economici) e che riguarda l'iniziativa economica privata, è stato in parte modificato (segnaliamo in corsivo le integrazioni):

• **Riserva di legge:** sussiste laddove una fonte di rango costituzionale disponga che la disciplina di una determinata materia sia regolata solamente da una fonte di rango legislativo (leggi, decreti-legge o decreti legislativi).



- ◀ L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno *alla salute, all'ambiente*, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

La riforma introduce quindi **due nuovi limiti** alla libertà d'iniziativa economica privata: la **salute** e l'**ambiente**. Si stabilisce poi che la legge debba indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a **fini** non solo sociali, ma anche **ambientali**.

Gli effetti della riforma costituzionale

La portata della riforma costituzionale non è solamente formale, ma si sostanzia in un importante **riconoscimento giuridico** del valore primario che rivestono **l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi** in se stessi e per l'uomo.

Se, prima della riforma, la tutela dell'ambiente poteva essere riconosciuta e fatta prevalere rispetto ad altri interessi solo di caso in caso, a discrezione del giudice - dato che non esisteva alcun richiamo esplicito nella Costituzione -, ora la situazione è diversa.

La Costituzione è, negli ordinamenti democratici, la **fonte giuridica più importante**; ciascun atto normativo (sia esso una legge, un regolamento, uno statuto ecc.) deve essere valutato alla luce dei principi da essa tutelati: come spiega Marilisa D'Amico, docente ordinario di diritto costituzionale e prorettrice con delega alla legalità, trasparenza e parità di diritti all'Università degli Studi di Milano, ciò «vuol dire che non solo se esiste una legge contraria alla tutela dell'ambiente o alla biodiversità potrà essere portata davanti alla Corte costituzionale per farla dichiarare incostituzionale. Ma che se non esiste una legge a favore di questi principi, è possibile reclamare in modo formale affinché sia presentata in Parlamento».

La riforma potrebbe quindi incidere significativamente su molti **casi ancora in discussione**, come l'estensione dello *status* di rifugiato (e quindi del diritto all'asilo) ai **migranti climatici e ambientali**, tuttora non riconosciuti a livello internazionale, o l'abolizione o il ridimensionamento delle leggi sulla caccia o sulla macellazione ecc.

• **Migrante climatico o ambientale**: persona che si allontana dal proprio Paese di origine per cause legate al cambiamento climatico.

In questo modo, l'Italia si allinea ad altri Paesi europei che hanno scelto di assicurare una tutela esplicita in Costituzione alla materia ambientale, come la Finlandia, il Belgio, la Grecia, il Portogallo, la Spagna, la Germania, i Paesi Bassi, la Norvegia e la Francia.